

comune di berzo demo

provincia di brescia

Piano Cimiteriale Comunale

Regolamento Cimiteriale

parte I disposizioni tecniche
parte II disposizioni di polizia mortuaria,
 servizi funerari, necroscopici, cimiteriali

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 15
del 21 giugno 2013

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 20
del 27 settembre 2013

i tecnici

arch. claudio nodari

claudio nodari
architetto
via a manzoni, 57 - 25040 castel - bs -
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
544

ing. marcella salvetti

marcella salvetti
ingegnere
via nazionale, 6 - 25050 sellero - bs -
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
4503

arch. ariela rivetta

ariela rivetta
architetto
via montiglio, 37/b - 25043 breno - bs -
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1509

ariela rivetta architetto

25043 breno - bs - via montiglio 37/b

B

giugno 2013

aggiornamenti

il responsabile
del procedimento
fabrizio andrea orizio

il sindaco
corrado scolari

PARTE I

DISPOSIZIONI TECNICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

Art. 1	Applicazione del Piano Cimiteriale Comunale	pag.	1
Art. 2	Norme generali	pag.	1
Art. 3	Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale	pag.	4

CAPO II - LA SEPOLTURA

Art. 4	Modalità di sepoltura	pag.	5
--------	-----------------------------	------	---

CAPO III - NORME PROCEDURALI - AMMINISTRATIVE

Art. 5	Costruzione di nuove strutture e sepolture	pag.	6
Art. 6	Modalità di esecuzione dei lavori	pag.	6

TITOLO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

Art. 7	Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura	pag.	8
Art. 8	Sepolture	pag.	8
Art. 9	Zona di rispetto cimiteriale	pag.	9

CAPO II - TUMULAZIONI E INUMAZIONI

Art. 10	Strutture destinate alla tumulazione: loculi, ossari, nicchie cinerarie	pag.	10
Art. 11	Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia	pag.	11
Art. 12	Strutture destinate alle sepolture a terra	pag.	12

CAPO III - STRUTTURE ACCESSORIE

Art. 13	Elementi di chiusura delle sepolture	pag.	13
Art. 14	Strutture di servizio al cimitero	pag.	14
Art. 15	Camera mortuaria/deposito mortuario	pag.	15
Art. 16	Camera autoptica	pag.	15
Art. 17	Strutture di recinzione del cimitero	pag.	15
Art. 18	Percorsi pedonali	pag.	16
Art. 19	Adduzione e smaltimento acque e rifiuti cimiteriali.....	pag.	16

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20	Deroghe	pag.	17
Art. 21	Contravvenzioni	pag.	17

PARTE II

DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA, SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI E CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto.....	pag.	19
Art. 2	Autorizzazioni di stato civile.....	pag.	19

CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3	Facoltà di disporre della salma, del cadavere e dei funerali.....	pag.	20
Art. 4	Attività necroscopica.....	pag.	20
Art. 5	Cura della salma.....	pag.	20
Art. 6	Autorizzazioni di polizia mortuaria.....	pag.	20

CAPO III - BARE

Art. 7	Deposizione del cadavere nella bara.....	pag.	22
Art. 8	Verifica e chiusura bare.....	pag.	22
Art. 9	Bare per inumazione, tumulazione cremazione e trasporti.....	pag.	22
Art. 10	Fornitura gratuita di bare.....	pag.	22
Art. 11	Targhetta di riconoscimento.....	pag.	23

CAPO IV - DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

Art. 12	Principi generali dell'attività funebre.....	pag.	24
Art. 13	Trasporto funebre.....	pag.	24
Art. 14	Esercizio del trasporto funebre.....	pag.	24
Art. 15	Trasporto di resti mortali.....	pag.	25
Art. 16	Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei.....	pag.	25
Art. 17	Autorizzazioni.....	pag.	25
Art. 18	Controlli comunali.....	pag.	25

CAPO V - CIMITERI

Art. 19	Cimiteri.....	pag.	26
Art. 20	Reparti speciali nel cimitero.....	pag.	26
Art. 21	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....	pag.	26

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Art. 22	Disposizioni generali.....	pag.	27
Art. 23	Deposito mortuario o camera mortuaria.....	pag.	27
Art. 24	Deposito provvisorio di cadaveri e di resti.....	pag.	27
Art. 25	Ossario comune, cinerario comune e giardino delle rimembranze.....	pag.	27
Art. 26	Piano cimiteriale.....	pag.	27

CAPO VII - SEPOLTURE

Art. 27	Inumazioni.....	pag.	29
Art. 28	Tumulazioni.....	pag.	29
Art. 29	Tombe di famiglia.....	pag.	30

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30	Esumazioni ordinarie.....	pag.	32
Art. 31	Esumazione straordinaria.....	pag.	32
Art. 32	Estumulazioni ordinarie e straordinarie.....	pag.	32
Art. 33	Estumulazioni d'ufficio.....	pag.	33
Art. 34	Rimozione di sepolture per esigenze di servizio.....	pag.	33
Art. 35	Operazioni vietate - denuncia.....	pag.	33
Art. 36	Raccolta di resti ossei.....	pag.	33
Art. 37	Oggetti da recuperare.....	pag.	33
Art. 38	Disponibilità dei materiali.....	pag.	34

CAPO IX - CREMAZIONE

Art. 39	Crematorio.....	pag.	35
Art. 40	Autorizzazione alla cremazione.....	pag.	35
Art. 41	Urne cinerarie.....	pag.	35
Art. 42	Consegna e affidamento delle ceneri.....	pag.	35
Art. 43	Dispersione delle ceneri.....	pag.	36

CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44	Disciplina dei cimiteri.....	pag.	37
Art. 45	Divieti speciali.....	pag.	37
Art. 46	Riti funebri.....	pag.	37
Art. 47	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe dei campi di inumazione.....	pag.	37
Art. 48	Fiori e piante ornamentali.....	pag.	38
Art. 49	Materiali ornamentali.....	pag.	38

CAPO XI - CONCESSIONI

Art. 50	Concessioni.....	pag.	39
Art. 51	Sepolture.....	pag.	39
Art. 52	Durata delle concessioni.....	pag.	39
Art. 53	Modalità di concessione.....	pag.	40
Art. 54	Uso delle sepolture private.....	pag.	40
Art. 55	Manutenzione ed obblighi del concessionario.....	pag.	41
Art. 56	Subentri (sepulture private-tombe di famiglia).....	pag.	41
Art. 57	Revoca.....	pag.	42
Art. 58	Decadenza.....	pag.	42
Art. 59	Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	pag.	42
Art. 60	Estinzione.....	pag.	42

CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 61	Mappa.....	pag.	43
Art. 62	Annotazioni in mappa.....	pag.	43
Art. 63	Scadenziario delle concessioni.....	pag.	43
Art. 64	Tariffe.....	pag.	43

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65	Sanzioni.....	pag.	44
Art. 66	Cautele.....	pag.	44
Art. 67	Norma finale e di rinvio.....	pag.	44
Art. 68	Abrogazione di norme precedenti.....	pag.	44

ALLEGATO A: Tariffe	pag.	45
---------------------------	------	----

ABBREVIAZIONI

D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica

R.R.L. = Regolamento Regionale Lombardia

D.Lgs. = Decreto Legislativo

PARTE I

DISPOSIZIONI TECNICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA'

ART. 1 APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, la disciplina urbanistica del territorio comunale che interessa l'area cimiteriale e relativa area di rispetto viene regolata dal presente Piano Cimiteriale (elaborati grafici e norme di attuazione), ad integrazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Generale (o Piano di Governo del Territorio) vigente e delle relative Norme Tecniche di Attuazione, fatte salve le disposizioni delle Leggi vigenti in materia con particolare riguardo a:

- R.D. 27 luglio 1934 n.1265 T.U.LL.SS.;
- D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990;
- Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24 "Regolamento di Polizia mortuaria. Circolare esplicativa."
- Nota esplicativa n.1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria in data 17.03.1995 e successive integrazioni e modifiche;
- Legge 30 marzo 2001 n.30 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Circolare Regionale n.7 del 9 febbraio 2004 "Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. 18 novembre 2003, n.22 - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" ;
- Circolare Regionale n.21 del 30 maggio 2005 "Indirizzi applicativi del Regolamento regionale n.6/2004";
- Regolamento Regionale n.1 del 6 febbraio 2007 "Modifiche al Regolamento Regionale n.6/2004";
- L.R. n.33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

2. Ogni comune è tenuto a predisporre il Piano cimiteriale al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del piano stesso.

3. Il Piano viene approvato con deliberazione di Consiglio Comunale acquisito il parere di ARPA e ASL.

4. Il Piano viene revisionato ogni 10 anni e comunque ogni volta in cui si registrino variazioni rilevanti di elementi/valutazioni prese in esame dal Piano.

ART. 2 NORME GENERALI

1. Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle sepolture ed alle attrezzature cimiteriali; nelle relative aree di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti oltre a parcheggi a raso e relativa viabilità, aree a verde, opere di urbanizzazione primaria e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo come previsto dal R.R. n. 6/2004 e dal R.R. n. 1/2007.

2. E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa eventuale modifica della fascia di rispetto e nei limiti definiti dal R.R. 6/2004 e dall'art. 28 Legge 1 agosto 2002 n.166.

3. Gli interventi edificatori di ampliamento dovranno essere conformi alle previsioni del Piano Cimiteriale e saranno supportati da specifica relazione geologica.

4. Il presente Piano si avvale delle definizioni riportate nell'art.2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 ed in particolare:

1. **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
2. **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
3. **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
4. **auto-funebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
5. **avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
6. **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
7. **bara o cassa** : cofano destinato a contenere un cadavere;
8. **cadavere** : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
9. **cassetta resti ossei** : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
10. **cassone di avvolgimento in zinco** : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
11. **ceneri** : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
12. **cinerario** : luogo destinato alla conservazione di ceneri;
13. **cimitero** : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
14. **cofano per trasporto salma** : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
15. **cofano di zinco** : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
16. **colombaro o loculo o tumulo o forno** : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
17. **concessione cimiteriale** : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
18. **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi** : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
19. **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
20. **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
21. **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
22. **deposito mortuario** : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
23. **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
24. **deposito temporaneo** : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
25. **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
26. **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi** : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

27. **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
28. **estumulazione** : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
29. **estumulazione ordinaria** : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
30. **estumulazione straordinaria** : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
31. **esumazione** : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
32. **esumazione ordinaria** : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
33. **esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
34. **feretro** : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
35. **fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
36. **gestore di cimitero o crematorio** : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
37. **giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
38. **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri** : soggetto esercente l'attività funebre;
39. **inumazione** : sepoltura di feretro in terra;
40. **medico curante** : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
41. **obitorio** : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
42. **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre** : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
43. **ossa** : prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
44. **ossario comune** : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
45. **revoca di concessione cimiteriale** : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
46. **riscontro diagnostico** : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
47. **sala del commiato** : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
48. **salma** : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
49. **sostanze biodegradanti**: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
50. **spazi per il commiato** : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
51. **tanatoprassi** : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
52. **tomba familiare**: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
53. **traslazione** : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
54. **trasporto di cadavere** : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
55. **trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
56. **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
57. **urna cineraria** : contenitore di ceneri.

ART. 3 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE

1. Gli interventi edilizi all'interno delle aree cimiteriali sono attuati nel rispetto delle successive prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli esistenti nonché di quelli indicati nelle tavole grafiche del Piano stesso, con le seguenti modalità:

- a) la realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di singoli permessi o autorizzazioni;
- b) la realizzazione di interventi relativi ai sistemi di sepoltura deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Piano Cimiteriale costituito da Elaborati Grafici, Relazione Tecnico sanitaria e dalle NTA;
- c) su specifica tavola ed all'interno della Relazione del Piano Cimiteriale sono riportati i vincoli paesaggistici e ambientali, architettonici e culturali presenti all'interno dell'area cimiteriale, estratti dalla Tavola dei Vincoli dello strumento urbanistico vigente e dal Sistema Informativo Territoriale SIBA.

Sono, inoltre indicate le date di realizzazione delle diverse porzioni del manufatto cimiteriale, ritenendo di valore storico e quindi oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le strutture e le componenti architettoniche realizzate più di 50 anni fa. Pertanto, qualsiasi intervento pubblico o privato, su tali manufatti, dovrà essere sottoposto a specifico parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici della Provincia di Brescia, Cremona e Mantova;

- d) le strutture di interesse archeologico che dovessero emergere in corso di opere di ristrutturazione, sono tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; eventuali manomissioni o danneggiamenti sono punibili ai sensi della stessa Legge ed in base all'art. 733 del Codice Penale;
- e) Non si rilevano monumenti funerari di pregio, tombe di interesse storico-artistico, elementi soggetti a specifica tutela/vincolo o decreto.

CAPO II – LA SEPOLTURA

ART. 4 MODALITÀ DI SEPOLTURA

1. Inumazioni

- a. Ogni cimitero deve avere campi, puntualmente individuati, destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
- b. La quantità delle aree previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
- c. Le inumazioni devono avvenire nel rispetto degli artt. 9 e 27 della Parte II “Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali”.

2. Tumulazioni

- a. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- b. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dalla Parte II “Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali”.
- c. Nel loculo già occupato da feretro (con regolare contratto) è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui al R.R.L. n.6/2004.
- d. Le tumulazioni devono avvenire nel rispetto degli artt. 9 e 28 della Parte II “Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali”.

3. Sepolture in celle cinerarie

- a. I resti delle salme sottoposte a cremazione, ai sensi del Capo IX della Parte II “Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali”, devono essere raccolte in apposite urne cinerarie e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta.
- b. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
- c. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

CAPO III – NORME PROCEDURALI AMMINISTRATIVE

ART. 5 COSTRUZIONE DI NUOVE STRUTTURE E SEPOLTURE

1. La costruzione delle nuove strutture e sepolture è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
2. Nella costruzione di nuove strutture l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio.
3. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico.
4. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche speciali o al luogo indicato dal competente ufficio comunale; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di materiali ed attrezzature.
7. Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali si fa comunque espresso riferimento alla normativa vigente in materia.
8. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal Titolo IV della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".

ART. 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nessuna opera può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
3. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti nel cimitero già lavorati. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
4. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
5. I cippi delle fosse all'atto della loro sostituzione devono essere rimossi a cura del posatore e consegnati al personale del cimitero.
6. Non potranno essere posate lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di inumazione per almeno sei mesi successivi all'inumazione.
7. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'ufficio comunale competente. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.
8. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
9. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.
10. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo.
11. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in caso di rimozione forzata.

12. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

13. Ogni intervento all'interno della struttura cimiteriale deve rispettare quanto disposto dal Titolo II della Parte I "Disposizioni tecniche".

TITOLO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO I - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

ART. 7 ATTREZZATURE, SERVIZI E STRUTTURE PER LA SEPOLTURA

1. All'interno dell'area cimiteriale è ammessa la realizzazione delle seguenti strutture ed attrezzature:

- loculi interrati e fuori terra
- ossari singoli
- ossari comuni
- nicchie cinerarie
- tombe di famiglia interrate e fuori terra
- monumenti funerari
- sepolture a terra
- giardini delle rimembranze
- camera mortuaria
- camera autoptica
- cappelle e chiese o strutture similari per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura
- servizi annessi alle strutture di cui sopra ed in generale tutte le attrezzature connesse all'attività funebre.

2. Tutti gli interventi relativi alla realizzazione di strutture e utilizzo di spazi liberi (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) dovranno essere consoni ai caratteri storici, ambientali ed architettonici del Cimitero stesso.

ART. 8 SEPOLTURE

1. La sepoltura è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o ad enti affinché questi ne usufruiscano per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati come definito dal Capo XI della Parte II "Disposizioni di Polizia Mortuaria, servizi funerari, necroscopici, cimiteriali".

2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale.

3. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale.

4. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui alle presenti norme.

5. Nel caso di realizzazione di tombe di famiglia, l'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione.

6. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

7. Le sepolture private si distinguono in:

- a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, entro e/o fuori terra, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
- b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;

- c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
- d) ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare i resti ossei del defunto;
- e) nicchia cineraria: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare le ceneri del defunto.

ART. 9 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

- 1.** La zona di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 del R.D. n.1265 del 27.07.1934 (Testo unico Leggi Sanitarie) è definita da specifico Decreto Prefettizio ed interessa un'area a corona della struttura cimiteriale per una profondità costante di m. 50,00.
- 2.** All'interno dell'area di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. n. 6/2004 e dell'art.1 del R.R. n.1/2007 possono essere realizzati, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, esclusivamente:
 - aree a verde
 - parcheggi a raso
 - viabilità
 - servizi connessi con l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (es. deposito attrezzi, deposito automezzi, ...).
- 3.** La realizzazione di piccole costruzioni legate all'attività cimiteriale (chiosco rivendita di fiori), concesse anche a privati, sarà regolata da apposita convenzione con il Comune con la quale verranno autorizzate le opere, individuate le eventuali cessioni all'uso pubblico (parcheggi, ecc.) e indicata la durata della concessione medesima.
- 4.** Per i fabbricati esistenti all'interno dell'area di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 % ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ex Legge n. 457/78, come previsto dall'art. 28 della Legge n. 166/2002.
- 5.** E' ammesso l'ampliamento del cimitero previa modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale nei limiti definiti dal D.P.R. 10.09.1990 n° 285.
- 6.** Sono da intendersi vincolanti le prescrizioni della Legge 01.08.2002 n° 166.
- 7.** Non sono ammissibili le destinazioni d'uso in contrasto con il carattere di rispetto e decoro proprio delle aree cimiteriali.
- 8.** Sono fatte salve le destinazioni definite dallo strumento urbanistico vigente.

Capo II - TUMULAZIONI ED INUMAZIONI

ART. 10 STRUTTURE DESTINATE ALLA TUMULAZIONE: LOCULI, OSSARI, NICCHIE CINERARIE

1. Il Piano Cimiteriale prevede all'interno del cimitero le strutture destinate alla tumulazione: sepolture in loculo, ossario/nicchia cineraria. La quantità di celle previste per tali sepolture è determinata nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture destinate alle sepolture in loculo, ossario/cella devono essere sottoposte a Permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:

a. Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. La struttura riservata alle sepolture non deve comunque superare quattro loculi sovrapposti fuori terra.

b. Ingombro

In base all'area oggetto dell'intervento individuata dal Piano Cimiteriale e/o da eventuali varianti; non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato. L'accesso alle parti interrate dovrà sempre avvenire dall'interno dell'area cimiteriale.

c. Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino, o similari) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Eventuali applicazioni di decori ed elementi scultorei commemorativi non devono sporgere dalla parete del manufatto.

d. Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi, ardesia) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione se inclinate).

3. L'utilizzazione delle sepolture in loculo, ossario, nicchia deve avvenire partendo dall'estremità sinistra di ciascun settore e successivamente colonna per colonna, dall'alto verso il basso procedendo senza interruzioni.

4. La struttura della sepoltura in loculo deve rispettare quanto previsto dagli artt. 76-77 del D.P.R. 285/90 nonché quanto previsto dall'art. 16 del R.R. n.6/2004 e dell'Allegato 2 del R.R. stesso.

5. Le caratteristiche dimensionali di ciascun ossario/nicchia devono rispettare quanto previsto dall'Allegato 2 del R.R. 9 novembre 2004 n. 6.

6. Nello specifico:

1. i loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiori a m 2,25x0,75x0,70, al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura;

2. gli ossari individuali devono avere misure di ingombro minimo interno non inferiore a m 0,70x0,30x0,30 al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura;
3. le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 0,40x0,40x0,40, al netto dello spessore corrispondente alla pareti di chiusura.

ART. 11 STRUTTURE DESTINATE ALLE SEPOLTURE PRIVATE: TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il Piano Cimiteriale comunale individua specifiche aree per la costruzione di tombe di famiglia.
2. I singoli progetti per la realizzazione di tombe di famiglia debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.S.L.. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Responsabile del Servizio allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
5. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche della tomba di famiglia devono essere sottoposte a permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:

a. Altezza dell'edificio

L'altezza della tomba di famiglia non deve essere superiore alle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. La struttura riservata alla sepoltura non deve comunque superare quattro loculi sovrapposti fuori terra.

b. Ingombro

In base all'area oggetto di concessione: non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato, il cui ingresso deve avvenire solo dall'interno del perimetro dell'area del cimitero.

c. Finitura delle superfici murarie esterne

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino, o similari) con finitura levigata.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

Le aree sovrastanti le sepolture a giardinetto possono essere interessate da strutture commemorative (lapidi, monumenti ecc) in marmo, granito, metallo, nelle dimensioni massime definite dagli articoli contenuti nelle presenti norme.

d. Inferriate - Cancellate

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

e. Serramenti

I serramenti dovranno essere ferro o alluminio a disegno semplice.

I serramenti dovranno essere verniciati con colori opachi, a tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

f. Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi, ardesia) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione).

6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchia o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 12 STRUTTURE DESTINATE ALLE SEPOLTURE IN TERRA

1. Il Piano Cimiteriale individua all'interno del cimitero comunale le aree necessarie ad accogliere le sepolture per inumazione determinate nella Relazione tecnico-sanitaria allegata al Piano Cimiteriale Comunale che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Il terreno dell'area cimiteriale destinato alle sepolture in terra deve essere sciolto per una profondità di m 2,50.

3. Le caratteristiche di ciascuna fossa e dei percorsi laterali devono rispettare quanto previsto dagli artt. 68 e segg. del D.P.R. 285/90 e dall'art. 15 del R.R. n. 6/2004. Relativamente alla sepoltura di parti anatomiche, nati morti e di resti abortivi si rimanda in particolare alle specifiche di cui ai commi 8-9 del medesimo articolo del R.R.L. n.6/2004.

4. Ogni fossa, prima della collocazione della lapide definitiva, sarà contrassegnata con un cippo o lapide provvisoria.

5. Ciascuna fossa deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

7. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

8. Sulle sepolture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

10. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Capo III - STRUTTURE ACCESSORIE

ART. 13 ELEMENTI DI CHIUSURA DELLE SEPOLTURE

1. Non è soggetta ad alcuna autorizzazione la posa, sulle sepolture, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dalle presenti Norme.

Loculi, ossari/nicchie

2. Gli elementi marmorei per la chiusura dei loculi possono essere già predisposti dall'Amministrazione Comunale a chiusura temporanea della sepoltura.

3. I soggetti concessionari del loculo sono autorizzati alla loro asportazione temporanea per l'apposizione delle scritte commemorative e l'eventuale applicazione della lampada votiva e di elementi decorativi.

4. Qualora non fossero già predisposte dall'Amministrazione Comunale, il privato dovrà utilizzare marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare) con finitura levigata, dimensioni ed elementi di sostegno e fissaggio, il tutto come indicato dalla struttura d'insieme esistente o da progetto esecutivo in caso di nuovo intervento.

5. Sulla lapide è ammessa l'applicazione dei seguenti elementi:

- iscrizione ad incisione riportante i dati anagrafici del defunto ed un'eventuale epitaffio
- lampada votiva
- vaso per i fiori
- sculture in alto/basso-rilievo
- piano d'appoggio con profondità di cm 10

Non sono ammesse iscrizioni con lettere asportabili in metallo, salvo i casi per cui lo spessore della lastra non consenta l'incisione.

Non è ammessa la collocazione di vasi provvisori sulle mensole a chiusura del vano del loculo.

Medesimi requisiti devono essere verificati per gli elementi di chiusura di ossari e urne cinerarie.

6. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno sporgere dalla lapide oltre i 10 cm..

7. Nei loculi nuovi lato sud di recente realizzazione del cimitero di Berzo é consentita la posa di un piano d'appoggio di cm 10 di profondità e per soli cm 25 di lunghezza, é inoltre fatto obbligo di utilizzare le lastre di pietra già presenti sui loculi, la fotografia del defunto dovrà essere incassata nella lapide senza cornice in rilievo, le scritte incise ove lo spessore del marmo lo consenta, gli accessori dello stesso materiale della lastra di pietra originaria.

8. In tutti gli altri loculi e ossari é fatto obbligo di utilizzare per la creazione della lapide le lastre di pietra già esistenti o comunque di materiale simile, rispettando le caratteristiche estetiche già in uso.

Sepulture a terra

7. Le lapidi da porre sulle sepolture a terra sono individuabili in due porzioni: una porzione orizzontale ed una verticale.

8. E' prescritto l'utilizzo di marmo di tonalità chiara (tipo Botticino o similare, pietre locali – tipo Tonalite) o legno e con le seguenti dimensioni:

a) sepolture elemento orizzontale:

lunghezza cm. 150 (ove l'Amministrazione Comunale ravvisasse la necessità, in situazioni particolari di limitata disponibilità di spazio, tale lunghezza dovrà essere ridotta a cm. 130)

larghezza cm. 60
spessore non inferiore a cm 3

L'elemento orizzontale dovrà essere rialzato dal terreno non oltre i 15 cm con fascia lapidea di contenimento.

b) sepolture-elemento verticale:

larghezza cm. 60
altezza cm. 90
spessore non inferiore a cm 4

9. La lunghezza e l'altezza delle lapidi deve sempre rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti.

10. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi, rispondenti alla severità del luogo e rispettosi degli ingombri massimi sopra definiti per le lapidi.

11. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra: per tale fine e' ammessa la realizzazione di forature di dimensioni e forma variabile nell'elemento lapideo orizzontale.

12. I fiori e gli arbusti coltivati non devono oltrepassare l'altezza definita dalle presenti norme e non devono invadere con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura per non recare danno od ingombro al passaggio o ad altre sepolture.

13. Al fine di non rallentare la mineralizzazione della sostanza organica, vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19/06/1978 – D.P.R. n. 803 del 21/10/1975, le lastre per la copertura delle fosse di inumazione non dovranno in ogni caso avere un'estensione maggiore di due terzi della fossa.

ART. 14 STRUTTURE DI SERVIZIO AL CIMITERO

1. Le strutture di servizio al cimitero possono essere collocate sia all'interno del cimitero sia all'esterno anche se comprese nell'area di rispetto cimiteriale.

2. Le strutture di servizio da collocare all'esterno sono:

- parcheggio;
- locali per la vendita di fiori ed accessori cimiteriali;
- locali deposito-ripostiglio per lo svolgimento dei lavori e delle manutenzioni ordinarie nel cimitero;

3. I locali per i quali deve essere garantita l'accessibilità dall'interno sono:

- servizi igienici;
- camera mortuaria/locale di osservazione;
- camera autoptica;
- spazi per il commiato;
- cappelle e chiese o strutture simili per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

4. Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture di servizio al cimitero devono rispettare i seguenti parametri:

a. Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio non deve essere superiore alle strutture adiacenti qualora sia costruito in continuità con esse, nel caso di manufatto isolato non potrà superare i 3,50 m nella parte più alta.

b. Ingombro

Non è ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti adiacenti, se presenti. E' ammessa la realizzazione di porzioni interrato nel rispetto di quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente.

c. Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;
- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee (tipo Botticino, o similari)

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

d. Inferriate - Cancellate

Le inferriate sulle finestre devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

e. Serramenti

I serramenti dovranno essere in ferro o alluminio a disegno semplice e dovranno essere verniciati con colori opachi, a tonalità scura.

E' vietato l'utilizzo di altri materiali (pvc, legno ecc.).

E' altresì vietato l'uso di oscuramenti avvolgibili di qualunque tipo.

E' ammesso l'uso di vetri colorati.

f. Coperture

E' ammesso l'uso di tetti a falde inclinate (con manto in rame, tegole, coppi) o piane (con guaina pavimentata). I canali di gronda sono ammessi in rame a sezione curva.

La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare (a capanna o a padiglione se inclinate).

ART. 15 CAMERA MORTUARIA/ DEPOSITO MORTUARIO

1. Ogni cimitero comunale deve essere dotato di camera mortuaria per l'eventuale sosta ed osservazione dei feretri (nel caso in cui il cimitero risulti privo di specifico deposito di osservazione) prima del seppellimento nel rispetto degli artt. 11-12 del D.P.R. 285/90.

2. La camera mortuaria deve essere dotata di acqua corrente da acquedotto comunale ed avere le caratteristiche di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6 del 2004.

Il locale deve essere servito da spogliatoio privato e servizio igienico privato con doccia per l'operatore.

ART. 16 CAMERA AUTOPTICA

1. Per lo svolgimento di eventuali indagini sui cadaveri in osservazione, ai sensi dell'art.43 del R.R. n. 6/2004 si fa riferimento alla struttura ospedaliera locale.

ART. 17 STRUTTURE DI RECINZIONE DEL CIMITERO

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del R.R. n. 6/2004 le strutture cimiteriali devono essere chiuse lungo tutto il perimetro con idonea recinzione con altezza non inferiore a m. 2,00 rispetto al piano di campagna esterno. Tale recinzione dovrà essere realizzata nel rispetto dei caratteri tipologici dell'esistente.

a. Finitura delle superfici murarie

Sono ammesse le seguenti soluzioni:

- intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del

colore o una campionatura dei colori utilizzabili;

- calcestruzzo con finitura faccia a vista;
- rivestimenti in lastre lapidee o pietra locale (tipo Botticino, o similari)

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker, ecc.;

b. Inferriate - Cancellate

Le inferriate e le cancellate devono essere realizzate in ferro con disegno tradizionale ed essere verniciate con colore scuro.

ART. 18 PERCORSI PEDONALI

1. La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata secondo un disegno unitario e con l'uso di materiali omogenei quali lastre e/o cubetti di pietra, graniglia di cemento tipo levocell.
2. Per la libera fruizione e l'accesso alla struttura cimiteriale da parte di persone con ridotta capacità motoria, i percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile regolare in relazione alle principali vie di accesso alla struttura.
3. Non devono essere presenti strozzature ed arredi che riducano o ostacolino il passaggio. In caso di adiacenza con aree non pavimentate (es. campi di sepoltura) è necessario realizzare un ciglio rialzato che ne consenta l'immediata individuazione visiva.
4. La larghezza minima del percorso deve essere di m 1,00; eventuali variazioni di livello devono essere raccordate da rampe con pendenze non superiori all'8%.
5. La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata con materiale antisdrucchiabile.
6. I percorsi pedonali devono garantire un agevole collegamento dall'area destinata al parcheggio.

ART. 19 ADDUZIONE E SMALTIMENTO ACQUE E RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le acque meteoriche provenienti dalle strutture cimiteriali devono essere canalizzate in rete separata fino al recapito fognario.
2. Gli scarichi delle acque reflue domestiche o assimilabili dovranno seguire gli obblighi normativi vigenti ed in particolare quanto previsto dal R.R. n. 3/2006 e dal D.Lgs. n. 152/2006 Titolo III e s.m.i..
3. Le strutture e gli allacciamenti da e per i pozzetti di ispezione e derivazione dovranno essere realizzati rispettando le esigenze di impermeabilità per la tutela delle acque di falda dall'inquinamento.
4. Le attività di deposito e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente (DPR 254/2003 capo III, D. Lgs. 152/2006 parte IV, Titolo I).

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART 20 DEROGHE

1. E' data facoltà alla Giunta Comunale di autorizzare in deroga alle presenti norme tecnico-edilizie interventi di particolare qualità architettonica e/o tipologica sia per strutture di servizio del cimitero sia per strutture destinate alla tumulazione/inumazione.

ART. 21 CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme è soggetta a sanzioni amministrativa pecuniaria determinata in euro 50 e contestuale ripristino dei luoghi, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

PARTE II
DISPOSIZIONI DI POLIZIA MORTUARIA,
SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI E CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Per salma si intende il corpo inanimato di una persona fino all'accertamento di morte; per cadavere si intende il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, a seguito dell'accertamento della morte, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

ART. 2 AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti favorendo l'utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

3. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

4. Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla specifica normativa in materia.

5. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di cui all'articolo n.5 del Dpr 285/1990 e dalla normativa Regionale vigente.

6. L'autorizzazione all'utilizzo e al trasporto di cadaveri per finalità di studio, ricerca e insegnamento ai sensi dell'articolo 32 del Regio Decreto 1952/1933, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nei modi previsti dall'articolo 44 del Regolamento Regionale n.6/2004 .

CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 3 FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEL CADAVERE E DEI FUNERALI

Nel disporre della salma, del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ART. 4 ATTIVITA' NECROSCOPICA

1. L'A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.

2. La denuncia della causa di morte compete al Medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, con modalità e termini previsti dalla legge.

3. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nel modello di accertamento di morte approvato dalla "Giunta Regionale" sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specifica.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 5 CURA DELLA SALMA

Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.

Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte ritenuta necessaria dal medico necroscopo, viene autorizzata dallo stesso secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.

Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ART. 6 AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte del settore servizi demografici Comunale.

2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco anche prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare per ciascun trasporto:

- l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata.

All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

A norma dell'articolo 11 del R.R. n.6/2004 e ss.mm e ii., compete all'Asl il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura dei prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento per i quali vi sia stata richiesta da parte degli aventi titolo. Sono a carico degli stessi richiedenti gli oneri relativi, come indicato in tariffa.

Per la sepolture su richiesta di parti anatomiche riconoscibili, di prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento valgono le medesime norme previste per la sepoltura dei cadaveri. In mancanza di richiesta di sepoltura da parte degli aventi titolo, si provvede alla sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento, con oneri a carico di quest'ultima.

CAPO III - BARE

ART. 7 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA BARA

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8, fatto salvo quanto previsto dal R.R. 6/2004 art.15 comma 11, previo parere favorevole dell'asl.

In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

Il cadavere deve essere di norma collocato nella bara rivestito con abiti in fibra naturale (cotone, lana viscosa, lino o seta) o decentemente avviluppato in lenzuola di cotone.

2. Il cadavere destinato all'inumazione verrà depositato nella bara predisposta con all'interno abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione e secondo le prescrizioni di cui all'art.18 del Regolamento Nazionale n.285/1990 e in quanto applicabili al R.R. 6/2004 art.15 commi 10,11 e allegato n.3.

3. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, valgono le indicazioni di cui all'art. 11, comma 3, del regolamento regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii, che definiscono i compiti delle strutture sanitarie, di A.S.L. e di A.R.P.A..

ART. 8 VERIFICA E CHIUSURA BARE

1. La rispondenza della bara al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione delle bare destinate all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. In conformità al DPR 445/2000 il Comune può disporre controlli a campione nei modi previsti dalle norme vigenti.

ART. 9 BARE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura delle bare e la qualità dei materiali, per i trasporti che si esauriscono all'interno della Regione Lombardia, devono essere corrispondenti alle caratteristiche di cui all'allegato n.3 del R.R. n.6/2004 e ss.mm. e ii.. Per tutti gli altri sul territorio Nazionale si osservano le norme di cui agli art.30 e 75 del DPR 285/1990.

2. Per i trasportati da o all'estero si osservano le norme di cui agli Art.27,28,29 del DPR 285/1990.

3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato, di norma da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata, sempre da parte del responsabile dei servizi cimiteriali la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai comma precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con D.M. 7 Febbraio 2002 in sostituzione della cassa di metallo.

ART. 10 FORNITURA GRATUITA DI BARE

1. Il Comune fornisce gratuitamente la bara per inumazione o cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ART. 11 TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della persona contenuta e la data di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - DELL'ATTIVITA' FUNEBRE E DELL'IMPRESA

ART. 12 PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

3. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero interno o crematorio;

L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui al comma 1, che dispongono di mezzi, organizzazione e personale come previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n.6/2004.

L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del regolamento regionale.

ART. 13 TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere e di salma il trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2. Nella nozione di trasporto di cadavere e di salma sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dalla specifica normativa regionale e, nell'ambito comunale, dalle norme regolamentari di cui ai successivi art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

ART. 14 ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge previo autorizzazione Comunale per i cadaveri e dall'autorità sanitaria competente per le salme.

2. L'incaricato al trasporto è, anche agli effetti della legge penale, incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

3. Secondo quanto disposto dall'A.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

4. Il Comune può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

5. Solo per indigenti il servizio di trasporto funebre è gratuito.

ART. 15 TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesti invece per il trasporto dei cadaveri.
2. E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Per il trasporto di resti mortali l'impresa deve essere nelle condizioni di cui all'art. 15 del presente regolamento.

ART. 16 TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE DI RESTI OSSEI

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione, tranne il caso di affidamento familiare dell'urna cineraria.

ART. 17 AUTORIZZAZIONI

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività funebre devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 CONTROLLI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale esercita, tramite i propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sull'attività funebre nell'ambito del territorio comunale.

Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento e della normativa in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 10 bis della legge regionale Lombardia n. 22/2003.

Qualora gli addetti ai controlli, o altre Autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti nell'articolo seguente, la revoca

CAPO V - CIMITERI

ART. 19 CIMITERI

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.

2. Nei cimiteri le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione o cremazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali, ossa e ceneri sono svolte direttamente dal Comune oppure gestite in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche con applicazione di quanto previsto nel tariffario.

3. Le relative forniture sono assicurate dal Comune o dalle imprese in possesso delle autorizzazioni di legge.

4. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.

5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario dei cimiteri e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

6. Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:

Cimitero di Demo

Cimitero di Berzo

Cimitero di Monte

7. Nei cimiteri ci sono campi destinati alle inumazioni, loculi destinati alle tumulazioni e sepolture private (cappelle di famiglia).

8. Il Comune adotta modalità operative rispettose dello stato particolare di disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

ART. 20 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno dei cimiteri la Giunta Comunale può prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Nei cimiteri comunali è prevista un'area destinata a "Giardino delle rimembranze" per lo spargimento delle ceneri..

3. In almeno uno dei Cimiteri Comunali sono istituiti reparti speciali per la sepoltura di nati-morti, feti e prodotti abortivi.

ART. 21 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune la residenza, legami di parentela e/o affettivi.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata (cappelle di famiglia).

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei casi non previsti al comma 1 e 2 l'ammissione è subordinata all'eccedenza di disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, nonché soggetta al pagamento di una apposita tariffa.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE COMUNALE

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990 ed al regolamento regionale n. 6/2004 e smi. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

ART. 23 DEPOSITO MORTUARIO O CAMERA MORTUARIA

I cimiteri devono essere dotati di un deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o della cremazione e delle urne cinerarie in attesa di dispersione. Nel deposito mortuario vengono collocate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

ART. 24 DEPOSITO PROVVISORIO DI CADAVERI E DI RESTI

I cadaveri che non possono avere sistemazione in sepoltura devono essere collocate in deposito provvisorio in manufatti cimiteriali all'uso destinati.

La richiesta di deposito provvisorio non può essere comunque accolta qualora nell'ambito del cimitero individuato esistano tipologie di manufatti disponibili analoghe a quelle richieste.

Il periodo di deposito non può superare i 12 mesi a meno che non venga richiesto in attesa di collocare il cadavere in una sepoltura in costruzione a cura del Comune; per tale deposito deve essere corrisposto il canone mensile previsto nel tariffario.

Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla rimozione dei cadaveri, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili di provvedere entro 30 giorni. In difetto, i cadaveri saranno inumati.

ART. 25 OSSARIO COMUNE, CINERARIO COMUNE E GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

In almeno un cimitero del Comune è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione nonché dei resti rinvenuti fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi. In almeno un cimitero del Comune è istituito inoltre un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

In almeno uno dei cimiteri è individuata un'apposita area per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze) a norma dell'art. 10 del regolamento regionale n. 6/2004.

ART. 26 PIANO CIMITERIALE

1. Il consiglio comunale approva il Piano Cimiteriale, previa acquisizione del parere dell'A.S.L. e dell'ARPA. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del piano verranno osservate le disposizioni di cui al capo III del Regolamento Regionale n.6/2004 ss.mm. e ii..

3. Il Piano Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5. La documentazione dei Piani Cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al reg. reg. n. 6/2004.

CAPO VII - SEPOLTURE

ART. 27 INUMAZIONI

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, compatibilmente con le disponibilità che si vengono a creare e nel rispetto delle usanze.

2. Per le inumazioni **non è consentito** l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.

3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da un altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

5. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

6. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

7. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

8. E' pure severamente vietato appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Nel caso di estumulazioni, è consentita su richiesta l'inumazione a pagamento con permesso per la posa della lapide a ricordo per un periodo di anni 10.

ART. 28 TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepulture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo XI del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle dimensioni minime riportate nelle NTA del Piano cimiteriale Comunale.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg. n. 6/2004 e s.m.i..

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- aree per tombe di famiglia o monumentali;
- tombe o forni o loculi individuali;
- nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 30 del 10 settembre 1990 n° 285.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Per quanto riguarda le specifiche sulla sepoltura si rimanda all'art. 4 Parte I "Disposizioni Tecniche". Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. La concessione dell'uso temporaneo dei loculi avviene in **successione progressiva iniziando dall'alto verso il basso partendo da sinistra verso destra**. Ad esaurimento dei loculi si provvederà all'estumulazione dei feretri più vecchi ed alla riassegnazione degli stessi.

Chiunque, fatte salve le norme di carattere igienico sanitario, può richiedere, nel caso vi sia disponibilità di area e con riserva da parte dell'amministrazione di porre il divieto per motivate esigenze legate alla gestione del cimitero, di estumulare e inumare i feretri, mediante l'utilizzo di casse biodegradabili di cartone e con lo smaltimento dei rifiuti speciali con ditte specializzate, stipulando un contratto di concessione cimiteriale valido 10 anni come indicato all'articolo 27 precedente. I resti mortali potranno essere collocati anche in loculi o ossari individuali.

ART. 29 TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- ad una o più persone;
- ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- ad enti, corporazioni e fondazioni.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle e loro discendenze in linea retta;
- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza di sepolcro.

2. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

3. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore Sanitario dell'A.S.L. e sentita la commissione edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accettare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

4. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualunque singolo o qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso

pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Nessuna opera, di qualunque tipo anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Sindaco e/o Responsabile.

5. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo concesso dalla Giunta comunale.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba, o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece la domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

6. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia disponibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli Art. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 30 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. I cadaveri, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili in via ordinaria:
 - non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in campo comune;
 - alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepoltura privata.
2. Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno.
4. E' compito del Responsabile del Servizio ASL stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico del Comune.
6. Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.
7. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
8. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo Comunale ed in ogni Cimitero, con congruo anticipo.
9. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati.

ART. 31 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza previo parere favorevole dell'ASL per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie sono eseguite con il controllo del Responsabile del Servizio Cimiteriali. Ai sensi dell'art 20 del RR 9 novembre 2004, n.6, la presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Responsabile del Servizio cimiteriale solo in casi particolari, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
2. Le esumazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario e, in caso di particolari difficoltà di tipo tecnico, ad una maggiorazione per lavori in economia.
3. Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte.
4. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 n. 285 ss.mm. e ii.

ART. 32 ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni nei loculi stagni; sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima del termine su richiesta dei familiari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Qualora al momento dell'estumulazione risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa da parte dei famigliari, esso verrà collocato in

apposito contenitore ed inumato per un periodo di anni 2,5 ed in relazione a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003 n.254.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. Il Responsabile del Servizio può richiedere il parere dell'ASL competente, da rendere entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale detto parere si intende favorevole.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione dei cadaveri finalizzata alla raccolta delle ossa alla scadenza del termine di cui al comma 2, a condizione che sussista il consenso unanime da parte di tutti gli aventi titolo e ove possibile assumendo l'impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura.
7. Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte. Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione ordinaria sono a carico del Comune qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari.

ART. 33 ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

1. Il Responsabile del Servizio può per motivi di igiene, eventualmente previo parere dell'ASL, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco, detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo manufatto.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Concessionario o suoi successori; in caso di disinteresse da parte degli stessi, gli oneri sono a carico del Comune con revoca ai sensi del successivo articolo 50 e decadenza ai sensi dell'articolo 51.

ART. 34 RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. Per comprovate esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata, nel caso di concessioni perpetue nel limite di 99 anni, a carico del Comune..

ART. 35 OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P..

ART. 36 RACCOLTA DI RESTI OSSEI

1. I resti ossei raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma, senza stipula di ulteriore contratto (art.4 comma 2 della Parte I del Regolamento Cimiteriale).
3. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ART. 37 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Gli oggetti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può

prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto qualora presenti previa sottoscrizione di apposito verbale redatto in duplice esemplare uno dei quali è consegnato ai familiari o loro delegato e l'altro conservato agli atti dell'ufficio dei Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla presenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati, decorsi il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 38 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali d'arredo non vegetale passano nella disponibilità del servizio cimiteriali e sono destinati a rottamazione

2. A richiesta degli aventi titolo, da presentare prima dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione, può essere autorizzato l'asporto di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego nei cimiteri per altra sepoltura di congiunti dei richiedenti ovvero, in previsione del riutilizzo, il recupero e deposito temporaneo nel magazzino del cimitero per un periodo massimo di 6 mesi.

CAPO IX - CREMAZIONE

ART. 39 CREMATORIO

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

ART. 40 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 3 della legge 130/2001, a norma dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 22/2003 e del regolamento regionale n. 6/2004 nonché a quanto indicato nell'art. 73 della LR 33/2009 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità".

2. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

3. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

ART. 41 URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, in caso di parti anatomiche riconoscibili, i dati identificativi delle stesse.

2. A richiesta degli interessati ed in base alla concessione le urne sono collocate nei cimiteri negli ossari e nei loculi in numero pari alla capienza massima degli stessi, nonché in tutte le altre sepolture private.

3. L'urna cineraria può altresì, su richiesta degli interessati, essere collocata in loculo già occupato da feretro (con regolare contratto) senza stipula di ulteriore contratto (art.4 comma 2 della Parte I del Regolamento Cimiteriale).

4. Nei cimiteri può essere prevista una apposita zona per la concessione di aree destinate alla tumulazione ipogea delle urne cinerarie.

ART. 42 CONSEGNA E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge, convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

4. Il luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato (nicchia, teca, ecc.) dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo.

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

ART. 43 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel rispetto dell'art. 13 del Reg. reg. n. 6/2004 modificato ed integrato dal R.R. n. 1/2007 e secondo quanto indicato nell'art. 73 della LR 33/2009 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità".

2. La dispersione può avvenire:

a) in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata e denominata "Giardino delle Rimembranze";

b) in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;

c) nei laghi, nei tratti liberi da manufatti, a distanza di 50 metri dalla riva.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada.

CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 44 DISCIPLINA DEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - alle persone, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non rispettose del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, nel rispetto dei criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 45 DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e vasi, ornamentazioni, lapidi e ogni tipo di accessorio;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per la ripresa di cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
 - eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme
 - qualsiasi attività commerciale fatte salve le attività ammesse nell'area di rispetto cimiteriale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 46 RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso dal Sindaco.

ART. 47 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Sulle tombe nei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali definiti dall'art. 13 delle Disposizioni

Tecniche del presente Piano autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 48 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Nel caso in cui fiori e piante ornamentali fossero tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Si richiama quanto definito dall'art. 13 delle Disposizioni Tecniche del presente Piano.
3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 49 MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc...., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

CAPO XI - CONCESSIONI

ART. 50 CONCESSIONI

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di aree o strutture per le sepolture è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato "Concessione cimiteriale".
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nelle presente Piano e secondo quanto dettato da specifiche Delibere di Giunta Comunale, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità.
4. Le concessioni per la sepoltura in loculo, in ossario/cella, in terra, cineraria non possono avvenire pre-morte.
4. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione Istituto ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro (salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione).
5. Ogni concessione del diritto d'uso d'aree o manufatti deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
6. Il rilascio della concessione o del rinnovo della stessa è subordinato al pagamento di apposita tariffa.
7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 51 SEPOLTURE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune ai sensi del DPR 285/90 capo 18, art. 90.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc...);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole, cappelle, loculi di famiglia ecc...);
 - c) sepolture ad inumazione.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di apposita tariffa e delle spese contrattuali, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cimiteriale.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato, e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

ART. 52 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.
La durata della concessione è fissata:
 - in **99 anni** per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - in **45 anni** per i loculi individuali;
 - in **25 anni** per gli ossari/celle cinerarie;
 - in **30 anni** per le sepolture a terra. Su specifica richiesta del titolare del contratto e con il consenso scritto da parte degli eredi o legatari, è possibile l'utilizzo della fossa per nuova

sepoltura trascorso un periodo minimo di 20 anni dalla inumazione, in tal caso il periodo contrattuale verrà interrotto mediante la stipula di un nuovo contratto.

2. Per i loculi individuali con concessione di 45 anni non é consentito alcun rinnovo.

Alla scadenza dei 45 anni il comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali o nell'ossario comune o inumati in apposito campo all'interno del cimitero. È riservata agli eredi la facoltà di porre i resti negli ossari comunali, nei cimiteri ove esistenti, stipulando apposito contratto.

È consentito il rinnovo dei contratti già in essere fino al raggiungimento del 45° anno, mediante il versamento dell'importo mancante, calcolato in dodicesimi sul periodo mancante.

3. Per le sepulture a terra non é consentito alcun rinnovo.

4. Per le tombe di famiglia, a richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità di edilizia funeraria, è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione appositamente fissato dalla giunta comunale.

5. Per gli ossari / celle cinerarie e le lapidi a muro, a richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità di edilizia funeraria, è consentito il rinnovo per un periodo di anni 10 (+ eventuali altri 10 anni) .

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

7. I contratti di concessione inoltre stabiliscono che nel caso di carenza di edilizia funeraria, i loculi più vecchi, verranno estumulati a spese del comune, con rimborso del periodo mancante ai 45 anni calcolato in dodicesimi senza interessi.

ART. 53 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale di cui all'art. 51 può concedersi solo ed esclusivamente in presenza del cadavere per i loculi, dei resti ossei o delle ceneri per gli ossari.

2. Le sepulture di cui al presente articolo non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La concessione non può essere fatta a Società, Aziende, Enti o persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Dovranno essere inoltre rispettate le norme e i criteri fissati agli articoli 27 (inumazioni) e 28 (tumulazioni) del presente regolamento e da quanto disciplinato dalla Parte I Del Regolamento Cimiteriale del Piano Cimiteriale.

5. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepulture disponibili nuove iniziando dall'alto verso il basso partendo da sinistra verso destra, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Ad eventuale esaurimento dei loculi, si provvederà all'estumulazione dei feretri più vecchi ed alla riassegnazione degli stessi, provvedendo all'eventuale rimborso economico dei periodi mancanti alla scadenza del contratto rinnovato, in dodicesimi.

ART. 54 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepulture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti.

3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella

forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta assoggetto all'apposita tariffa al fine dell'autorizzazione comunale.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

6. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette al preventivo nulla osta del Servizio cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria. Tali operazioni sono autorizzate dal Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 55 MANUTENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. Tali manutenzioni sono subordinate a richiesta scritta presso l'ufficio comunale che ne rilascia l'autorizzazione. In difetto potranno sospendersi gli ingressi dei cadaveri.

2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dall'art. 47 la manutenzione ordinaria può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i familiari.

3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.

Potranno essere inoltre sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non sia stato effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio cimiteriale in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.

4. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi del presente articolo sono solidali.

5. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 56 SUBENTRI (SEPOLTURE PRIVATE-TOMBE DI FAMIGLIA)

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.

2. La volturazione dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 46 che assumono la qualità di concessionari.

3. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se o per i propri aventi causa a favore degli altri concessionari. Il contratto di volturazione sarà autorizzato per la durata residua della concessione per quelle a termine e perpetue per le altre.

4. Gli uffici comunali venuti a conoscenza della morte del concessionario, in presenza di più discendenti legittimi o aventi diritto ai sensi dell'art. 46 e dovendo procedere alla volturazione, in caso di irreperibilità di tutti o di alcuni dei suddetti successori, attiveranno la procedura di decadenza del diritto di successione nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 47, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 57 REVOCA

1. Per revoca si intende quanto indicato all'art.2 del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
2. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso Comune le spese per il trasporto delle opere e i cadaveri dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 58 DECADENZA

1. Per decadenza si intende quanto indicato all'art.2 del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
2. La decadenza della concessione può essere dichiarata per inadempienza alle norme contrattuali e del presente regolamento.
3. La pronuncia della decadenza avviene dopo aver provveduto ad avvisare il concessionario o per esso gli eredi degli obblighi a cui è tenuto, trascorsi 30 giorni.

ART. 59 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ART. 60 ESTINZIONE

1. Per estinzione si intende quanto indicato all'art.2 del R.R. n.6/2004 e s.m.i.
2. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90 e dall'art.26 del R.R. n.6/2004.
3. Allo scadere dei termini se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 61 MAPPA

1. Presso gli uffici amministrativi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture, in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa può essere tenuto anche su supporti informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune, ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero.

ART. 62 ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e al durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 63 SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio predispone entro il mese di novembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ART. 64 TARIFFE

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe ed il loro aggiornamento.

2. Le tariffe fissate con l'entrata in vigore del Piano Cimiteriale sono indicate nell'allegato A al presente Regolamento Cimiteriale.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento Governativo D.P.R. n° 285/90 le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo, e del regolamento regionale n. 6/2004 e della legge regionale n. 22/2003, che sono punite ai sensi dell'art. 10 bis della legge 22/2003, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n° 383 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

ART. 66 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo assenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 67 NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).
2. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali vigenti ed in particolare alla L.R. n.22/2003 ed al R.R.L. n.6/2004 e s.m.i. eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie. Si richiama inoltre quanto contenuto nel Piano cimiteriale comunale ed in particolare le Norme Tecniche di attuazione dello stesso.
3. In caso di difformità/contrasto tra le norme contenute nel Presente Regolamento ed il Piano Cimiteriale prevalgono le norme di specifica competenza. Sono in ogni caso prevalenti le Norme del Piano Cimiteriale relative al dimensionamento negli anni di previsione.

ART. 68 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n° 3 del 08/02/2000 è abrogato.

i Tecnici estensori

Arch. Claudio Nodari

Ing. Marcella Salvetti

Arch. Ariela Rivetta

Esine, giugno 2013

ALLEGATO A TARIFFE

COMUNE DI BERZO DEMO
tariffe in vigore dall'approvazione del Piano Cimiteriale

TIPOLOGIE DI SEPOLTURA	ANNI	RESIDENTI	NON RESIDENTI
TUMULAZIONE LOCULI	anni 45	€ 1.500,00	€ 1.650,00
PER RINNOVO CONTRATTI GIA' IN ESSERE TUMULAZIONE LOCULI	anni 20	€ 600,00	€ 630,00
		2 rate annuali da € 300,00	2 rate annuali da € 315,00
		3 rate annuali da € 200,00	3 rate annuali da € 210,00
	anni 10	€ 300,00	€ 330,00
		2 rate annuali da € 150,00	2 rate annuali da € 165,00
		3 rate annuali da € 100,00	3 rate annuali da € 110,00
TUMULAZIONE IN OSSARIO INDIVIDUALE/NICCHIA CINERARIA	anni 25	€ 170,00	€ 170,00
PER RINNOVO OSSARIO/NICCHIA CINERARIA	anni 10	€ 70,00	€ 70,00
INUMAZIONE	anni 30	€ 250,00	€ 350,00
ESTUMULAZIONE PIU' INUMAZIONE	anni 10	€ 250,00	€ 350,00
LAPIDE A MURO	anni 25	€ 65,00	€ 65,00
PER RINNOVO LAPIDE A MURO	anni 10	€ 28,00	€ 28,00
<i>i prezzi, annualmente, in gennaio, saranno adeguati all'indice istat - fonte camera di commercio</i>			